Allegato A

REGIONE SARDEGNA
ATS SARDEGNA

ASSOCIAZIONE CORESA
SASSARI

CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
PER LA LOTTA AL RANDAGISMO.

TRA

L'ATS Sardegna (d'ora innanzi ATS), nella persona del Direttore Generale, Dr. Fulvio Moirano, nato a Quiliano (SV) il 16/12/1952, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della detta ATS, in Sassari Via Montegrappa 82, CAP 07100, (cod. fiscale C.F. MRNFLV52T16H126Y, / P.I. 00935650903)

E

l'Associazione CORESA di Sassari, in persona del Sig. Marco Giuseppe Solinas, Presidente dell'Associazione, nato ad Alghero il 18/08/1954, in qualità di legale rappresentante (codice fiscale 2266860903), domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Sassari, Via Marsiglia 26, CAP 07100, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato al n. 1730.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 10/16 del 26.02.2016 sono state approvate le Linee guida per la nomina, il rinnovo, la revoca e l'impiego delle guardie zoofile regionali G.Z.R. (ai sensi dell'art. 18, lettera c), della L.R. 18 maggio 1994, n. 21 e smi);
- che la ATS riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione e di solidarietà e intende avvalersi della collaborazione volontaria, libera e gratuita dell'Associazione nell'attuazione del servizio di tutela degli animali da affezione, in conformità alle finalità di cui alle leggi sul volontariato: Legge quadro n. 266/1991, L.R. 39/1993 e successive modificazioni e integrazioni;
- che l'Associazione ha chiesto di collaborare con la ATS attraverso le prestazioni volontarie dei propri associati rivolte alla vigilanza sull'applicazione della L.R. 21/1994;
- che le Guardie Zoofile Regionali dell'Associazione operano allo scopo di affiancare il Servizio Veterinario della ATS sull'osservanza della vigente normativa in materia di protezione degli animali da affezione;

- che l'Associazione CORESA di Sassari è iscritta al n. 1730 del Registro Generale del Volontariato di cui all'art. 5 della L.R. n. 39 del 13.09.1993, settore Ambiente, sezione Tutela degli animali da affezione, con decorrenza dal _____;

ART. 1 – Oggetto

L'Associazione tramite le proprie Guardie Zoofile Regionali (G.Z.R.) collabora con il Servizio Veterinario della ATS, che pianifica secondo le proprie esigenze le attività in materia di protezione degli animali da affezione e prevenzione del randagismo.

Ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. n. 39/1993, con la presente convenzione si garantisce il rispetto da parte dei volontari delle disposizioni di Legge e dei regolamenti interni relativi all'attività del Servizio Veterinario della ATS; si garantisce, inoltre, la riconoscibilità dei volontari e dell'organizzazione di appartenenza, nonché il rispetto della libertà, della dignità personale, dei diritti, delle convinzioni e della riservatezza degli utenti con cui abbiano contatto durante lo svolgimento dell'attività di vigilanza dedotta in convenzione.

ART. 2 – Prestazione a carico dell'Associazione

L'Associazione offre la disponibilità di n. 11 associati volontari (di cui all'allegato elenco) che si impegnano a prestare gratuitamente l'attività di cui al precedente articolo, nel rispetto della presente convenzione e di quanto previsto nelle Linee guida approvato con DGR n.10/16 del 26.02.2016, in ottemperanza alle direttive che verranno impartite di volta in volta dal Servizio Veterinario della ATS.

ART. 3 Registro dell'Associazione di volontariato e Relazione annuale

L'Associazione si impegna a tenere il registro degli associati che prestano attività di volontariato ai sensi della presente convenzione. Nel registro devono essere indicati per ciascun associato le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza, la data di nomina e di scadenza. L'associazione si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla ATS le variazioni dell'elenco dei propri aderenti volontari.

L'Associazione predispone una relazione annuale dettagliata sull'attività svolta e oggetto della presente convenzione. La suddetta relazione, da redigersi su uno schema concordato con la ATS, dovrà essere comunicata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a cui si riferisce l'attività svolta e, in ogni caso, ogni volta ne venga fatta richiesta

ART. 4 Assicurazioni

L'Associazione si impegna ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato ai

sensi della presente convenzione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la Responsabilità Civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività prestata.

Tale assicurazione deve essere stipulata in forma collettiva e in forma numerica, per cui, in forza di un unico vincolo contrattuale, venga determinata una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui al precedente Art. 3.

L'Associazione si impegna altresì a trasmettere alla ATS la copia delle predette polizze in corso di validità e dei successivi rinnovi.

ART. 5 Modalità di esecuzione del servizio

Le Guardie Zoofile Regionali esercitano l'attività di cui all'art. 1 della presente convenzione nell'ambito del territorio aziendale.

A) Compiti

Alle G.Z.R., ai sensi dell'art. 19 comma 2, della L.R. 18 maggio 1994, n. 21 e s.m.i., è affidata la vigilanza sull'applicazione delle norme nel rispetto degli animali da affezione e prevenzione del randagismo e nell'esercizio dei loro compiti gli è riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale. In particolare le G.Z.R.:

1. promuovono e diffondono informazioni sulle norme vigenti in materia di tutela del benessere degli animali d'affezione, sulla prevenzione del randagismo, sulla tutela della salute degli animali, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente;
2. vigilano sul rispetto delle stesse norme e sull'osservanza delle norme sull'anagrafe canina, sul rispetto delle Ordinanze e Regolamenti Comunali collegati al randagismo (igiene e decoro urbano ecc.);
3. supportano il personale delle ATS nei sopralluoghi attinenti al benessere degli animali d'affezione e per ciò che concerne il controllo del randagismo;
4. ferma restando l'esclusiva competenza tecnica dei medici veterinari per valutare il benessere animale, le G.Z.R. segnalano il sospetto maltrattamento animale al Servizio Veterinario della ATS competente;
5. nel caso di rinvenimento di animali feriti per incidenti stradali o per altre cause, le G.Z.R. provvedono a segnalare l'evento alle autorità di competenza (Polizia Locale e ATS) per il pronto intervento;
6. le G.Z.R. utilizzano il modello di verbale di contestazione di illecito amministrativo predisposto dalla ATS nel rispetto della Legge 689/1981 e provvedono alla compilazione dello stesso che deve

poi essere consegnato alle autorità competenti. Nel caso rilevino una violazione al Codice Penale hanno il dovere di denunciare il fatto ad un Ufficiale di Polizia giudiziaria competente (ATS, Polizia municipale, Corpo forestale…) per l'inoltro all'autorità giudiziaria.

B) Obblighi

Le G.Z.R. svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito alle dipendenze de Servizio Veterinario della ATS senza che ciò dia luogo a costituzioni di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura e la loro attività deve essere pianificata con la stessa ATS. Il Presidente dell'Associazione a cui appartiene la G.Z.R. deve comunicare settimanalmente gli orari e i luoghi di intervento. L'attività di vigilanza della G.Z.R. deve essere limitata al territorio della ATS, nella quale ha sede l'associazione di volontariato che ha stipulato la convenzione e non può essere esercitata fuori dal territorio della Prefettura che approva la nomina a G.Z.R.. Qualora il volontario, trovandosi al di fuori del territorio di propria competenza (Prefettura e ATS), dovesse riscontrare la violazione delle norme che tutelano gli animali da affezione, è tenuto a segnalare la violazione delle norme alle autorità preposte (Polizia Locale e ATS) in qualità di comune cittadino.

ART. 6 Interventi informativi ed educativi

Per quanto concerne le attività promozionali, l'Associazione si impegna, nei limiti delle proprie possibilità, a collaborare con la ATS per lo svolgimento di iniziative pubbliche e comunque finalizzate ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute.

ART. 7 Prestazioni a carico della ATS

Il Servizio Veterinario della ATS si impegna a:

- Identificare le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione dell'attività oggetto della presente convenzione;
- Attuare interventi informativi ed educativi finalizzati alla protezione degli animali, alla prevenzione del randagismo ed al controllo delle nascite, rivolti a tutta l'opinione pubblica;
- Provvedere alla trasmissione degli aggiornamenti legislativi e procedurali concernenti i compiti delle Guardie Zoofile Regionali;
- Fornire la modulistica di servizio.
- Mettere a disposizione un mezzo aziendale (Fiat Punto targata BL128RN con relativo carrello di trasporto) per l'espletamento delle attività in oggetto alla convenzione.

Allegato A

ART. 9 Comunicazione protezione dei dati

L'ATS fornisce all'Associazione gli strumenti e i dati di conoscenza necessari ad un corretto ed adeguato svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nei modi e con i limiti di legge di cui al D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nei limiti strettamente necessari alle attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività dedotte nella presente convenzione, fermo restando il segreto sulle informazioni apprese dalla suddetta attività.

ART. 10 Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di 4 MESI decorrenti dal 21 luglio 2017 e può essere disdetta dalle parti, previo preavviso di un mese, in qualunque momento.

ART. 11 Clausola risolutiva

In caso di violazione e comunque di gravi inadempienze ad obblighi previsti dalla presente convenzione a carico dell'Associazione, la ATS, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della presente convenzione.

ART. 12 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa esplicito rinvio alla normativa regionale vigente in materia nonché alla deliberazione della Giunta Regionale n. 10/16 del 26.02.2016 con la quale sono state approvate le Linee guida per la nomina, il rinnovo e la revoca delle Guardie Zoofile Regionali GZR (ai sensi dell'art. 18, lettera c), della LR 18 maggio 1994, n. 21 e s.m.i.).

Letto, approvato e sottoscritto

Sassari, lì

Per la ATS Sardegna, il Direttore Generale _____

Per l'Associazione CORESA di Sassari, il Presidente _____

Allegato: Elenco guardie zoofile presenti nell'Associazione.